

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 21 (1949)
Heft: 4

Artikel: Procedura penale militare indennità all'imputato assolto ed indennità al prevenuto prosciolto per abbandono del procedimento
Autor: Camponovo, Aldo
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243801>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PROCEDURA PENALE MILITARE

indennità all'imputato assolto ed indennità al prevenuto
prosciolto per abbandono del procedimento.¹⁾

col. Aldo Camponovo

Nell'ultimo fascicolo della « Rivista svizzera di diritto penale » (Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht — 1949 pag. 252 ss.) uno scritto dal categorico titolo « Eine beachtliche Lücke in der schweizerischen Militärstrafgerichtsordnung » a firma Dr. Sontag, Reichsgerichtsrat a. D., espone che la legge di organizzazione giudiziaria e proc. pen. mil. (OGPPM) conterrebbe una notevole lacuna a proposito dell'indennità che è da riconoscere al prevenuto quando, nulla risultando a suo carico, il procedimento viene abbandonato nella fase istruttoria.

L'Autore scrive che, mentre l'assegnazione di una indennità è ivi contemplata dall'art. 161 lett. B. cif. 2 a favore dell'imputato assolto dal Tribunale (la sentenza deve, in caso di assoluzione, contenere « il dispositivo che pronunci l'assoluzione dell'accusato e gli aggiudichi, se v'ha luogo, una indennità »), la legge sarebbe, invece, silente su tale riparazione quando il procedimento viene abbandonato già in sede di istruzione « Wie es aber mit der Entschädigung zu halten sei, wenn das militär-gerichtliche Verfahren schon im Stadium der Voruntersuchung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen eingestellt wird, darüber schweigt das Gesetz »).

L'asserzione è errata. Non occorre affatto rifarsi a dimostrare che una riparazione è — e talvolta con maggior ragione — giustificata pure nel caso di abbandono del procedimento; nè occorre richiamare la proc. pen. del Cantone di Zurigo (che, riconoscendo tale misura, non fa più di quanto fanno le procedure degli altri Stati confederati: si vedano per il Ticino gli art. 267, 269, 270 proc. pen. tic.) per dedurre, dalla saldezza di simile norma, una dimenticanza del legislatore (« Diese Regelung ist so zutreffend, dass man annehmen darf, es liege nur eine Vergesslichkeit der Väter der Militärstrafgerichtsordnung vor, wenn sie über den Entschädigungsanspruch dessen, gegen den das Verfahren bereits vor der Hauptverhandlung eingestellt worden ist, nichts bestimmt haben »).

Neppure occorre porre il quesito a sapere se al prevenuto sia dunque negata qualsiasi riparazione quando il procedimento viene abbandonato nella fase preliminare, per risolverlo nel senso del diritto

¹⁾ Dal « Repertorio di Giurisprudenza Patria » — 1949 n. 3 pag. 105

alla riparazione dopo una, per se stessa interessante, dissertazione intesa (attraverso il principio dell'art. 1 CCS sullo spirito delle leggi e sulla facoltà del giudice di decidere, a difetto di norma legislativa o consuetudinaria, secondo quella ch'egli adotterebbe come legislatore) a sostenere l'applicazione per analogia del cit. art. 161 lett. B cif. 2, poichè la diversa norma degli art. 1 cod. pen. e cod. pen. mil. (« nessuno può essere punito per un fatto cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena ») concerne il diritto punitivo materiale, non quello formale, e non esclude l'applicazione per analogia che si risolve a favore del prevenuto. Argomentazione intieramente superflua la quale parte da un errore — l'asserita lacuna — che non si vorrebbe veder pubblicato proprio nella rivista di diritto penale fondata da Carlo Stooss che nell'elaborazione di quella legge ha portato sapere e che, appunto, nella prima annata (pag. 261 ss.) ne esponeva il progetto.

Come l'art. 161 lett. B. cif. 2 OGPPM riserva l'assegnazione di una indennità all'accusato assolto dal Tribunale a seguito di processo, così l'art. 122 stabilisce al cpv. 2 che « quando il risultato dell'istruzione preparatoria è tale nell'opinione dell'uditore da non dovervisi dare seguito, questi trasmette gli atti all'uditore in capo con le sue conclusioni » ed al cpv. 3 aggiunge che « quando l'uditore in capo decide che non sia dato seguito all'affare, il Consiglio federale può, sulla sua proposta, assegnare all'imputato una indennità corrispondente alle circostanze ».

Nessuna lacuna, dunque, da colmare col criterio dell'analogia od altro: gli ordinamenti in proposito sono, anzi, così precisi che, completando l'art. 122 cpv. 3 OGPPM, l'art. 22 del Regolamento 24 febr. 1922 sulla contabilità per la giustizia mil. riconosce tanto all'accusato assolto, quanto al prevenuto prosciolto in istruttoria il diritto al soldo per i giorni di arresto preventivo scontati, se l'Unità alla quale appartiene si trovava, durante lo stesso tempo, in servizio. Questo soldo è di diritto, a differenza delle indennità previste dagli art. 122 e 161 OGPPM la cui assegnazione o meno ed il cui ammontare sono lasciati al libero apprezzamento dell'Uditore in capo e del Consiglio federale nel caso del prevenuto prosciolto in sede di istruzione (art. 122 cpv. 3) e del Tribunale (art. 161 lett. B cif. 2) nel caso dell'accusato assolto (*A. Stooss: Kommentar zu der Militärstrafgerichtsordnung* — ad art. 122 C. 8; ad art. 161 A. 2).